

Il contratto collettivo tutela gli associati

È già decorso un anno dal terzo rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali tributaristi, revisori legali e società di revisione. Ad un anno dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 2017), il bilancio della Lapet sulla relativa applicazione è decisamente positivo. «Cogliendo le difficoltà che frenano lo sviluppo delle libere professioni, abbiamo fortemente voluto sottoscrivere un contratto che si prefigge di dare una spinta a questo settore, sempre più centrale per la crescita economica del Paese», ha ricordato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone. «E ci abbiamo visto bene. In questo particolare momento in cui il mercato del lavoro ancora stenta a ripartire, il nostro contratto dimostra una particolare attenzione alle professioni, specificatamente quelle regolate dallo stesso codice Ateco 69.20.13». È infatti l'

unico contratto che regola congiuntamente il rapporto di lavoro dei dipendenti degli studi professionali dei tributaristi, revisori legali e società di revisione, oltre ad essere il più rappresentativo del settore con particolare riferimento al codice di attività 69.20.13. «Abbiamo per altro un contratto moderno e dinamico che recepisce tutte le novità legislative del Jobs act con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche che riguardano lo svolgimento della nostra attività professionale, quali, ad esempio: il tirocinio, l' apprendistato professionalizzante, la flessibilità del lavoro, il salario d' ingresso, la contrattazione regionale di secondo livello e tante altre opportunità che senz' altro favoriranno l' occupazione ma, soprattutto, la sostenibilità del costo del lavoro da parte dei nostri associati», ha spiegato Falcone. Il contratto menzionato rappresenta senza dubbio un' innovazione oltre ad essere estremamente vantaggioso tanto per i dipendenti quanto per i datori di lavoro. «Oltre a prevedere condizioni decisamente favorevoli per i dipendenti dei nostri studi professionali, rappresenta anche una garanzia per i datori di lavoro nostri associati. Infatti, in caso di eventuali controversie in materia di lavoro, il giudice riconosce in via esclusiva l' applicazione del contratto sottoscritto dall'



Associazione di appartenenza del datore di lavoro», ha chiarito il presidente. A confermare quest' ultima tesi è intervenuto il Giudice del lavoro di Milano con la sentenza n.775/2017 nella quale si respinge il ricorso di un lavoratore dipendente il quale chiedeva l' applicazione di altro contratto collettivo di lavoro. Il Giudice ha infatti motivato la sua decisione in forza dell' iscrizione del professionista all' associazione Lapet quale firmataria dello stesso contratto. Mancato accoglimento ha trovato anche la deduzione del ricorrente laddove affermava che la giurisprudenza di merito e di legittimità da tempo è concorde nel ritenere conformi ai canoni di «proporzionalità» e «sufficienza» di cui all' art. 36 della Costituzione, in presenza di più contratti collettivi riferiti al medesimo settore, la retribuzione prevista dagli accordi stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. «Anche alla luce di questa sentenza continueremo a sostenere con maggior forza l' obbligatorietà di applicazione del nostro contratto di lavoro», ha commentato Falcone. Il testo del contratto e i dettagli tecnici sono consultabili sul sito www.iltributarista.it.